

**SCHEDE SINTETICHE
NAZIONALI SUI SISTEMI
EDUCATIVI E SULLE RIFORME
IN CORSO IN EUROPA**

ITALIA

AGOSTO 2009

1. Popolazione scolarizzata e lingua di istruzione

Al 1° gennaio 2007, la popolazione di età compresa fra 0 e 29 anni era 18.078.703 su un totale di 59.131.287 abitanti. Nell'anno scolastico 2007/2008, i bambini iscritti nella scuola dell'infanzia sono stati 975.757. Gli studenti nell'istruzione scolastica sono stati 6.775.599. Di questi 5.370.455 nell'istruzione obbligatoria (6-16 anni di età), così suddivisi: 2.579.938 nella scuola primaria, 1.625.651 nella scuola secondaria inferiore e 1.164.866 nei primi due anni della scuola secondaria superiore (i dati si riferiscono alle scuole statali). La lingua di istruzione è l'italiano, ma in alcune aree è ufficialmente previsto l'insegnamento anche nella lingua minoritaria parlata in quella zona (¹).

2. Gestione amministrativa e finanziamento dell'istruzione con fondi pubblici

La responsabilità generale in ambito educativo spetta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che opera a livello centrale, mentre a livello locale operano gli Uffici scolastici regionali e provinciali. Le regioni possono delegare determinate responsabilità alle province e ai comuni.

In base alla legge n.59 del 15 marzo 1997 e al successivo regolamento di esecuzione (DPR 275/1999), le scuole hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo. La Costituzione stabilisce che lo Stato ha l'obbligo di offrire un sistema scolastico statale a tutti, ma prevede anche l'esistenza di scuole non statali che possono essere di due tipologie: paritarie o non-paritarie (legge 27/2006).

(¹) La tutela delle lingue e delle culture minoritarie è prevista dalla Costituzione e dalla legge 482/1999. Sono lingue minoritarie: l'albanese, il catalano, il tedesco, il greco, lo sloveno, il croato, il francese, il franco-provenzale, l'occitano, il friulano, il ladino e il sardo.

Le prime, sono le scuole gestite da privati o da Enti pubblici, alle quali è stata riconosciuta la parità sulla base di determinati requisiti fra i quali: l'adozione di un progetto educativo coerente con i principi costituzionali e di legge, l'accoglienza di chiunque voglia iscriversi, personale docente in possesso dell'abilitazione e assunto nel rispetto dei contratti collettivi, (legge 62/2000). Le scuole paritarie sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e rientrano nel sistema nazionale di istruzione e formazione. Le scuole non-paritarie sono quelle che non hanno richiesto la parità o che non hanno i requisiti previsti dalla legge per richiederla. Non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale e non possono assumere la denominazione di 'scuola' né essere sedi nelle quali si assolve il diritto/dovere all'istruzione e formazione.

Nel 2007/2008 gli iscritti nelle scuole private sono stati il 5,5% dell'intera popolazione scolastica.

Nel 2004, è stato istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, con il compito di migliorare e armonizzare progressivamente la qualità del sistema educativo, attraverso la valutazione della sua efficienza anche in relazione al contesto internazionale. Il Servizio nazionale è stato affidato all'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – INVALSI (Dlgs 286/2004).

Anche le università hanno acquisito gradualmente autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale. Il Ministero è responsabile della distribuzione dei finanziamenti, del monitoraggio e della valutazione. Quest'ultima è svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) istituita nel 2008 ⁽²⁾.

In base all'autonomia universitaria (Regolamento n. 509 del 3 novembre 1999, emanato in applicazione della legge 127/1997) ogni istituto universitario stabilisce l'organizzazione dei propri corsi di studio in relazione agli obiettivi formativi del corso in oggetto; inoltre, ogni università decide l'organizzazione e la struttura dell'insegnamento dei propri corsi di diploma nei regolamenti didattici, che vengono stabiliti dal rettore e approvati dal Ministero.

3. Educazione prescolare

Scuola dell'Infanzia	Età: 3-6
----------------------	----------

La scuola dell'infanzia costituisce il primo livello del sistema di istruzione e formazione e non è obbligatoria. Possono iscriversi i bambini e le bambine che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Dall'a.s. 2009/2010 si potranno iscrivere, a richiesta delle famiglie, anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

I bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia, sia statali che non-statali, sono circa il 96-97% dell'intera popolazione di età compresa fra 3 e 5 anni.

Le scuole dell'infanzia sono gratuite. Per i servizi di trasporto e mensa le famiglie versano un contributo, dal quale sono esonerati i meno abbienti.

Il monte orario annuale va da un minimo di 875 ore ad un massimo di 1.700 ore, corrispondenti circa a un minimo di 25 ore e un massimo di 50 ore settimanali.

In genere, i bambini sono organizzati in gruppi in base all'età. I gruppi possono essere formati da un minimo di 15 a un massimo di 25 bambini.

⁽²⁾ L'Anvur ha sostituito i preesistenti Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

4. Istruzione obbligatoria

L'istruzione è obbligatoria da 6 fino a 16 anni di età⁽³⁾. L'obbligo copre il primo ciclo di istruzione (8 anni) e i primi due anni del secondo ciclo. Tuttavia, tutti hanno il diritto/dovere di formarsi per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica triennale nel sistema di istruzione e formazione professionale entro i 18 anni di età.

(i) Livelli

Primo ciclo di istruzione	
Scuola primaria	Età: 6-11
Scuola secondaria di primo grado	Età: 11-14

(ii) Criteri di ammissione

L'iscrizione alla prima classe della scuola primaria è obbligatoria per i bambini e le bambine che hanno compiuto 6 anni entro il 31 agosto precedente l'inizio dell'anno scolastico (entro il 31 dicembre dall'a.s. di riferimento dal 2009/2010) o, anticipatamente, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

L'iscrizione al primo anno della scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per gli alunni che hanno completato la scuola primaria con esito positivo.

L'iscrizione e la frequenza sono gratuite per tutto il primo ciclo di istruzione. La scelta della scuola spetta ai genitori, nei limiti dei posti disponibili.

(iii) Orario giornaliero, settimanale e annuale

L'anno scolastico è costituito da almeno 200 giorni di lezione distribuiti fra il 1° settembre e il 30 giugno. Le scuole sono aperte 5 o 6 giorni a settimana. L'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore e nella scuola secondaria di primo grado è di 957 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezioni, corrispondono ad un orario medio settimanale rispettivamente di 27 e 29 ore. All'autonomia didattica e organizzativa delle scuole compete l'articolazione del monte ore durante l'anno. Nella scuola primaria sono possibili articolazioni orarie anche di 30 e 40 ore settimanali (tempo pieno).

A partire dall'a.s. 2009/2010, nella scuola primaria sarà introdotto anche un orario di 24 ore settimanali, con l'utilizzo di un solo insegnante per classe. Nelle scuole secondarie di primo grado, il monte orario obbligatorio annuale sarà di 990 ore (30 ore a settimana).

(iv) Livelli e gruppi di età

Gli alunni sono normalmente suddivisi in base all'età anagrafica. In base all'autonomia organizzativa delle scuole, possono essere formati anche gruppi di età diverse, a seconda delle attività da svolgere. Ogni classe ha, in genere, un massimo di 25 alunni e un minimo di 10 e 15 alunni rispettivamente nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Nella scuola primaria gli insegnanti sono generalisti. A livello di scuola secondaria di primo grado gli alunni hanno insegnanti specialisti.

⁽³⁾ La Costituzione stabilisce che l'istruzione è obbligatoria fino a 14 anni di età. La durata dell'istruzione obbligatoria è stata aumentata fino a 16 anni di età nell'a.s. 2007/2008, in base alla legge finanziaria del 2007.

(v) Programmi di studio

Nelle scuole del primo ciclo di istruzione si applicano le Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati delle attività educative, al momento sottoposte a revisione, rispettivamente nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. Tali Indicazioni esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole sono tenute. Le Indicazioni sono stabilite a livello nazionale e adattate ai bisogni locali da ogni singola scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Per ogni materia vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Per la scuola primaria sono indicati gli obiettivi specifici di apprendimento per le seguenti materie: religione cattolica, italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnica e informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive.

Per la scuola secondaria di primo grado sono stabiliti gli obiettivi specifici di apprendimento per le seguenti materie: religione cattolica, italiano, inglese, una seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia, informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive.

Gli insegnanti hanno autonomia nella scelta dei libri di testo e dei metodi di insegnamento.

(vi) Valutazione, passaggio di classe e qualifiche

Per entrambi i livelli di istruzione, la valutazione degli apprendimenti degli alunni, sia periodica che annuale, è svolta dagli insegnanti attraverso l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

Nella scuola primaria il voto è accompagnato anche da un giudizio analitico. Gli insegnanti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva, "in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del livello primario.

Nella scuola secondaria di primo grado, gli alunni passano all'anno successivo se ottengono un voto di almeno sei decimi in ciascuna materia.

A livello secondario inferiore, anche la valutazione del comportamento dell'alunno è espressa con voto numerico. Un voto inferiore ai sei decimi, attribuito dal consiglio di classe, comporta il mancato passaggio all'anno successivo e la non ammissione all'esame finale del primo ciclo.

Al termine del primo ciclo di istruzione, gli alunni sostengono un esame di Stato che, se superato con una valutazione complessiva superiore a sei decimi, porta all'ottenimento del relativo diploma. Questo costituisce titolo di accesso al livello secondario superiore (secondo ciclo di istruzione).

5. Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria

(i) Tipi di istituto

Secondo ciclo di istruzione	
Liceo classico Liceo scientifico Liceo linguistico Liceo socio-psico-pedagogico Liceo artistico	Età: 14-19 Età: 14-18/19
Istituto tecnico	Età: 14-19

Istituto professionale/Istituto d'arte	Età: 14-17/19
Formazione professionale di base	Età: 14-17

(ii) Criteri di ammissione

Si iscrivono ai percorsi del secondo ciclo coloro che hanno superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e sono in possesso del relativo diploma. L'iscrizione e la frequenza non sono gratuite, ma l'ammontare delle tasse è modesto e deciso dallo Stato. Sono esonerati dal pagamento delle tasse gli iscritti al primo, secondo e terzo anno del secondo ciclo in quanto soggetti al diritto/dovere all'istruzione e formazione. La scelta della scuola è libera, nei limiti dei posti disponibili.

A livello regionale, sono offerti percorsi triennali di formazione professionale di base, nell'ambito dei quali può essere assolto l'obbligo di istruzione.

(iii) Programmi di studio

L'amministrazione centrale stabilisce il curriculum di base per ogni tipo di indirizzo dell'istruzione di secondo grado generale, professionale e tecnica, e fornisce un orientamento sui metodi di insegnamento. Le materie di base comuni a tutti gli istituti sono: italiano, storia, una lingua straniera, matematica ed educazione fisica.

(iv) Valutazione, passaggio di classe e qualifiche

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento è periodica e annuale e avviene con l'attribuzione, da parte degli insegnanti, di un voto numerico espresso in decimi. Un voto sul comportamento inferiore a sei decimi comporta il mancato passaggio all'anno successivo e la non ammissione all'esame finale. Un voto inferiore a sei decimi in una materia comporta l'attribuzione di un 'debito formativo' che lo studente deve recuperare entro la fine dell'anno scolastico. Non è ammesso all'anno successivo lo studente che non ha recuperato il debito o che ha ottenuto un numero di debiti tali da non ritenere possibile il recupero. Al termine di questo livello di istruzione gli alunni sostengono un esame di Stato il cui superamento con successo porta all'ottenimento del relativo diploma che costituisce titolo per il proseguimento degli studi.

6. Istruzione superiore

(i) Tipi di istituti

L'istruzione superiore è articolata in istruzione universitaria, e non universitaria. Quest'ultima è offerta dal sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam) e da altri tipi di istituti. Appartengono al sistema Afam i seguenti istituti: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, i Conservatori di musica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche. Solo le università e gli istituti dell'Afam rilasciano titoli aventi valore legale. L'istruzione superiore, sia universitaria che offerta dal sistema Afam, è organizzata in 3 cicli: il primo ciclo della durata di 3 anni per il conseguimento della *Laurea (L)*; il secondo della durata di 2 anni per il conseguimento della *Laurea magistrale*; il terzo ciclo corrispondente al dottorato di ricerca. I corsi in medicina e chirurgia, veterinaria e odontoiatria, continuano a essere organizzati in ciclo unico della durata di 5 o 6 anni, al termine dei quali viene conseguita la laurea magistrale.

(ii) Accesso

Ai corsi dell'istruzione superiore possono accedere tutti coloro che hanno passato l'esame di Stato e conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore. Per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, architettura è necessario sostenere un esame di

ammissione selettivo (accesso a numero chiuso). Tuttavia, le procedure di selezione per l'accesso sono definite a livello di istituto universitario.

Per accedere agli istituti dell'Afam, è richiesto anche il possesso di un'adeguata preparazione di base. Le conoscenze richieste e le modalità di verifica sono definite dai singoli istituti.

(iii) Qualifiche

Le università hanno autonomia per la progettazione dei corsi di studio, per i quali viene stabilito il nome e gli obiettivi formativi, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo. Obiettivi e criteri generali comuni sono, comunque, definiti a livello nazionale per tutti i corsi.

Le università rilasciano i seguenti titoli: la laurea (L) di primo livello conseguibile dopo 3 anni di corso (180 crediti); la laurea magistrale di secondo livello dopo ulteriori 2 anni di corso (120 crediti), e il dottorato di ricerca (terzo livello) dopo un corso di durata variabile a seconda dell'area di studio.

Gli istituti dell'Alta formazione artistica e musicale rilasciano i seguenti titoli: Diploma accademico di primo livello, conseguibile dopo un corso di 3 anni (180 crediti) e il Diploma accademico di secondo livello, conseguibile dopo ulteriori 2 anni di corso (120 crediti).

7. Bisogni educativi speciali

Gli studenti con bisogni educativi speciali sono integrati nei percorsi di istruzione ordinari con insegnanti di sostegno a disposizione.

8. Insegnanti

Attualmente, per insegnare nella scuola dell'infanzia e primaria è necessario il possesso di una Laurea in scienze della formazione primaria. Per gli insegnanti del livello secondario è necessario aver conseguito la laurea specialistica e, successivamente, aver concluso un corso della durata di due anni presso la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS). Per ottenere l'abilitazione all'insegnamento occorre poi superare uno specifico esame (cfr. paragrafo 9.).

Le università, inoltre, offrono formazione ai docenti in servizio per le nuove professionalità richieste dalla scuola che cambia.

Gli insegnanti della scuola primaria sono generalisti, anche se assumono la responsabilità di un'area disciplinare. Gli insegnanti del livello secondario sono specialisti. Tutti gli insegnanti sono dipendenti pubblici.

Attualmente, è in corso la riorganizzazione della formazione iniziale e del reclutamento degli insegnanti.

9. Riforme in corso e argomenti di dibattito in ambito educativo

La riforma del sistema scolastico italiano è stata avviata con la legge n. 53/2003. Da allora, si sono susseguiti altri due governi espressione di coalizioni politiche opposte. Questo ha fatto sì che il settore della scuola sia stato sottoposto a diversi interventi che, da una parte, hanno fermato il completamento della riforma e, dall'altra, hanno introdotto delle novità ulteriori a quelle previste dalla riforma stessa, come ad esempio il prolungamento dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni di età.

Per quanto riguarda la legge di riforma del 2003, si segnalano i seguenti aspetti ancora oggetto di dibattito:

- La legge aveva previsto che per accedere alla carriera di insegnante a qualsiasi livello scolastico, dal preprimario al secondario superiore, fosse necessario il possesso di una laurea specialistica (3+2 anni). La riforma non è entrata in vigore. Al momento, è in atto un processo di riorganizzazione del sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti.
- Le Indicazioni nazionali per il primo ciclo sono state sottoposte a revisione. Per due anni a partire dall'a.s. 2007/2008, sono state sperimentate le Indicazioni per il curricolo. Per i prossimi tre anni (fino al 2011/2012) saranno applicate le Indicazioni nazionali, aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo, in modo da arrivare, eventualmente, a una loro modifica.
- La riforma del secondo ciclo non è ancora entrata in vigore e sono al momento in discussione alcuni correttivi alla riforma stessa, sulla base della normativa emanata dal 2008 (vd. sotto). Si prevede, infatti, una ulteriore riorganizzazione di questo livello scolastico, soprattutto per quanto riguarda gli indirizzi e il monte orario dei licei e degli istituti sia tecnici che professionali. L'applicazione della riforma è prevista a partire dall'a.s. 2010/2011.

La legge 133/2008 ha previsto la revisione dell'assetto organizzativo e didattico dell'intero sistema. In questa ottica, la legge 169/2008 ha stabilito, a partire dall'a.s. 2009/2010, una riorganizzazione dei tempi scolastici nella scuola primaria, introducendo una possibilità oraria di 24 ore settimanali e la presenza di un solo maestro per classe.

A partire dall'a.s. 2009/2010 le classi saranno di norma costituite come segue: le sezioni della scuola dell'infanzia da un minimo di 18 a un massimo di 26 bambini; le classi della scuola primaria da un minimo di 15 a un massimo di 26 alunni; le prime classi della scuola secondaria di primo grado da un minimo di 18 a un massimo di 27; le prime classi della scuola secondaria di secondo grado da non meno di 27 alunni. Solo per l'a.s. 2009/2010 i livelli massimi rimarranno invariati

Inoltre, è prevista una riduzione dei costi per l'acquisto dei libri di testo attraverso un obbligo imposto agli editori di mantenere invariato il contenuto dei libri per cinque/sei anni, salve esigenze specifiche di pubblicazioni di appendici di aggiornamento. Entro il 2012 è previsto anche che i libri di testo siano tutti scaricabili on line.

Anche il settore dell'istruzione superiore è stato oggetto di riforma, anche in un'ottica generale di risparmio della spesa pubblica. Con la legge n. 133 del 6 agosto 2008, viene data la possibilità alle università statali di trasformarsi in fondazioni private.

Per informazioni più dettagliate sui sistemi educativi in Europa, è possibile consultare la banca dati di Eurydice, *Eurybase* (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php)